



n. 31/2019

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

IV Sezione Civile

Il giudice delegato dr.ssa Vincenza Agnese

nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex art.14 *ter* e segg. legge n. 3/2012;

vista l'istanza presentata _____ ome

meglio generalizzato in atti e la documentazione allegata;

vista la relazione del dott. Andrea Pagani, nominato quale gestore della crisi dall'OCC

vista l'integrazione depositata in data 11.4.2019 dall'OCC;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art.14 *ter* legge n. 3/2012;

rilevato che l'atto dispositivo compiuto nell'ultimo quinquennio non appare lesivo della garanzia patrimoniale dei creditori in quanto la parziale devoluzione delle somme al pagamento dei crediti della società a garanzia del cui pagamento il ricorrente ha prestato fideiussione integra un'effettiva diminuzione della propria personale esposizione debitoria;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, può essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art.15 comma 8 legge cit. nella persona del gestore della crisi sopra indicato;

visto l'art.14 *quinquies* legge cit.;

dichiara

1) aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico _____
_____, per la durata minima di anni
quattro:

2) nomina liquidatore il dott. Andrea Pagani, dottore commercialista e revisore contabile con studio in Brescia, Via Cefalonia n. 70, il quale dovrà depositare presso la cancellaria di questo Tribunale le dichiarazioni relative all'accettazione dell'incarico e all'assenza di cause di incompatibilità ex D.lgs. n. 54/2018;





3) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare l'ANPE ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

d) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano Brescia oggi entro trenta giorni da oggi;

e) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso il Registro camerale delle imprese se il debitore vi è iscritto;

f) ai sensi e per gli effetti dell'art.14ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta e alla relazione dell'OCC (pag. 13). L'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di inadempimenti o modifiche della situazione economica e reddituale del debitore per i provvedimenti del caso;

g) dispone che l'OCC/liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 24 aprile 2019

Il giudice delegato

Dr.ssa Vincenza Agnese

